

- **La predisposizione dei piani di riparto**
- **Il rendiconto ex art. 116 L.F.**
- **La chiusura del fallimento**

A cura di Dott. Filiberto Ferrari Loranzi - Dott. Ivano Pagliero

LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI RIPARTO

Premessa. Soggetti interessati al riparto

Titolari di diritto di credito

1) **Con** domanda di ammissione al passivo

1.1) crediti in prededuzione contestati

1.2) crediti assistiti da prelazione

1.3) crediti chirografari

2) **Senza** domanda di ammissione al passivo

2.1) crediti in prededuzione non contestati

Crediti assistiti da **prelazione**

A) pegno, ipoteca o privilegio sui beni mobili

a) Privilegio generale

b) Pegno, ipoteca o privilegio speciale

B) ipoteca o privilegio sui beni **immobili**

a) Collocazione sussidiaria degli immobili – art. 2776 c.c.

a) Crediti in **prededuzione**

interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento

b) Crediti assistiti da **prelazione**

a) Interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento

b) Interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento

c) Crediti **chirografari**

interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento

Riparto : ogni quattro mesi dal deposito dello stato passivo, il Curatore è tenuto alla predisposizione del prospetto delle somme disponibili e del progetto di ripartizione (110, I comma, L.F.), che non può superare la distribuzione dell'80% delle somme disponibili, previa effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge.

Schema del progetto del piano di riparto

- **n. domanda**, nome creditore,
- ammontare del **credito** ammesso allo stato passivo
- indicazione del **privilegio** e del relativo grado
- l'ammontare del **credito** spettante inclusivo del conteggio degli interessi ove dovuti
- % spettante
- **importo** derivante dall'applicazione della percentuale all'ammontare del credito spettante
- **ritenute operate** ove il credito debba esserne assoggettato
- l'importo **netto** del pagamento da effettuarsi a favore del creditore

Schema del progetto del piano di riparto

Le somme **disponibili** sono la somma algebrica delle entrate e delle uscite che devono essere divise per singole **voci** di **incasso** e di **spesa** ed in funzione della tipologia dei realizzi:

✓ **immobiliari**, inclusivi dei relativi frutti,

✓ **mobiliari**,

con imputazione proporzionale, in funzione dell'ammontare dei realizzi, degli interessi **attivi liquidati** sul conto corrente (cfr. art. 111 *ter*, I e II comma L.F.).

Schema del progetto del piano di riparto



Il Giudice Delegato dispone il deposito del **progetto di riparto** in Cancelleria (art. 110 L.F.) e l'invio della comunicazione a tutti i creditori, ivi inclusi quelli per i quali è in corso un'impugnazione ex art. 98 L.F., con le modalità previste dall'art. 31 *bis* L.F.

Esaurite le attività liquidatorie e recuperatorie, approvato il **rendiconto** della **gestione** (art. 116 L.F.) e liquidato il compenso, occorre procedere alla ripartizione finale (art. 117 L.F.). che deve prevedere anche la ripartizione degli accantonamenti.

L'art. 117, così come riformato dal D.Lgs. 9/01/2006 n. 5, con l'intento di snellire e velocizzare la durata della procedura fallimentare, prevede espressamente la possibilità di chiudere il fallimento e di procedere al riparto finale anche se per alcuni accantonamenti "**la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato**".

Schema del progetto del piano di riparto

L'art. 117 L.F. consente, in sede di riparto finale, che il Giudice Delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, possa disporre che a singoli creditori consenzienti siano assegnati anziché le somme loro spettanti, i crediti d'imposta non ancora **rimborsati**. Modalità questa per accorciare i tempi di chiusura del Fallimento, facendo **gravare** su un solo creditore e non su tutti i tempi necessari per il recupero dei crediti fiscali.

Per i **creditori irreperibili** le somme devono essere riversate presso l'Ufficio Postale o presso la Banca ove era in essere il conto corrente acceso dal Fallimento.

Schema del progetto del piano di riparto

Trascorsi cinque anni dal deposito delle somme, ove queste non siano state riscosse dagli aventi diritto, devono essere **versate** dal **depositario** all'Entrate del bilancio dello Stato oppure essere distribuiti, ai sensi dell'art. 117, V comma, L.F., ai creditori rimasti del tutto o in parte insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta al Giudice.

In considerazione di tale **opportunità**, alcuni creditori chiedono espressamente nella domanda di credito di poter beneficiare delle ripartizioni supplementari.

Accantonamenti (art. 113 L.F.): riferiti a

- ✓ creditori **ammessi** con riserva;
- ✓ creditori **opponenti** a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- ✓ creditori oppositori la cui domanda è stata **accolta** ma la sentenza non è passata in giudicato;
- ✓ creditori nei confronti dei quali sono state **promossi** giudizi di impugnazione e/o revocazione del credito;

Schema del progetto del piano di riparto

✓ alle **somme necessarie** per il funzionamento della procedura e per le spese di procedura la cui entità può influire sulle somme concretamente ripartibili, nel senso che, ove necessario, le somme ripartibili possono essere ridotte rispetto all'80% delle somme disponibili.

I creditori **esclusi** dallo stato passivo e che hanno fatto opposizione non hanno diritto ad un accantonamento specifico, fatta eccezione per quelli a favore dei quali sono state disposte misure cautelari o per quelli che hanno ottenuto una sentenza favorevole seppur non passata in giudicato.

I creditori **tardivi** concorrono solo sulle ripartizioni successive alla loro ammissione, salvo il diritto a prelevare le quote loro spettanti nelle precedenti ripartizioni se trattasi di creditori privilegiati o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili (art. 112 L.F.)

Schema del progetto del piano di riparto



Il termine ultimo per proporre domande tardive è la data di esecutività del **piano di riparto finale** che priva l'Ufficio fallimentare della disponibilità delle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo.

Distribuzione somme ex art. 111 l.f.

Le somme derivanti dalla liquidazione devono essere erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti **prededucibili** (esulano dall'obbligo di accertamento previsto dall'art. 111 *bis*, I comma, L.F. i crediti non contestati per collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi a favore dei professionisti nominati ai sensi dell'art. 25 L.F., ove anch'essi non siano stati contestati).
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con **prelazione** sui beni venduti;
- 3) per il pagamento dei crediti **chirografari** (che deve altresì ricomprendere i crediti privilegiati ove la garanzia non sia stata ancora realizzata ovvero i crediti privilegiati per la parte dei crediti rimasta incapiente dopo il realizzo della garanzia).

Crediti prededucibili

Ai debiti che insorgono in capo al fallimento per effetto del subentro automatico o per effetto di **deliberazioni** degli organi della procedura fallimentare nei rapporti pendenti, occorre aggiungere le obbligazioni assunte in sede di concordato preventivo, che si intendono assistite dalla **prededucazione** in sede di fallimento, in forza del principio della consecuzione delle procedure concorsuali.

Il pagamento dei crediti prededucibili ex art. 111 *bis* L.F. deve essere previsto in sede di riparto per capitale, eventuali spese, ed interessi conteggiati sino alla data del pagamento con il ricavato della liquidazione del **patrimonio mobiliare** ed immobiliare, con esclusione di quanto realizzato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, fatta salva l'ipotesi che le spese si riferiscano ad attività di incremento del **valore dei beni** oggetto di garanzia o in ipotesi che le spese abbiano arrecato un beneficio ai menzionati creditori privilegiati.

Crediti prededucibili

Tuttavia, si rammenta che l'art. 111 *bis*, III comma, L.F. consente al curatore di chiedere di poter **pagare i crediti** in prededuzione al di fuori del **procedimento di riparto**, ove questi siano liquidi, esigibili e non contestati e ove l'attivo appreso sia "**presumibilmente**" sufficiente al pagamento integrale di tali crediti.

Si segnala che l'indicazione all'art. 111 *bis*, II comma, L.F. che il pagamento dei crediti prededucibili deve seguire l'ordine di graduazione delle cause di prelazione, è stata inserita con il D.Lgs. 12/09/2007 n. 169 cosiddetto Decreto Correttivo alla Riforma organica delle Procedure Concorsuali (D.Lgs. 9/01/2006 n. 5) ed è il recepimento del precedente orientamento della **Dottrina** e della **Giurisprudenza**.

Cessioni di credito e surrogazioni

L'art. 115 L.F. co 2 disciplina le modalità mediante le quali il cessionario deve documentare la **cessione** (produzione di atto recante sottoscrizione autenticata del cedente e del cessionario art. 115, II comma, L.F.).

La stessa disposizione vale anche per la surrogazione del creditore (**INPS**).

Il **Curatore**, per la predisposizione del riparto parziale o finale, deve debitamente tenere conto delle avvenute cessioni / surrogazioni.

I crediti **ipotecari**, **pignoratizi** (garanzie reali) e quelli con **privilegio speciale** hanno diritto di prelazione per capitale, spese ed interessi sul prezzo ricavato a seguito della monetizzazione dei beni vincolati alla loro garanzia (cfr. art. 111 *quater*, II comma L.F.)

- ✓ in base all'art. 2749 c.c. (**privilegio speciale**) spettano gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale per l'anno in corso alla data di fallimento, essendo la sentenza di fallimento equiparata all'atto di pignoramento, e per quelli dell'anno antecedente e gli interessi maturati successivamente alla data di fallimento e sino alla vendita dei beni ma al tasso legale;
- ✓ in base all'art. 2788 c.c. (**pegno**) spettano gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale per l'anno in corso alla dichiarazione di fallimento, e gli interessi al tasso legale maturati successivamente sino alla vendita del bene;

✓ in base all'art. 2855 c.c. (**ipoteca**) spettano gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale per i due anni precedenti e per l'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e gli interessi al tasso legale maturati successivamente sino alla vendita del bene immobile.

Trovano, viceversa, collocazione al chirografo

- ✓ gli interessi **corrispettivi** al tasso convenzionale maturati sul capitale antecedentemente il periodo per il quale (a seconda della natura del diritto di prelazione) viene espressamente riconosciuto il privilegio;
- ✓ gli interessi **moratori** al tasso convenzionale contrattualmente pattuito dovuti dalla data di messa in mora e sino alla data di fallimento.

I crediti ipotecari, quelli pignoratizi e quelli con privilegio speciale ove non siano soddisfatti integralmente con il realizzo dei beni oggetto della garanzia, concorrono per la parte ancora dovuta con i crediti chirografari nella ripartizione del restante attivo.

I crediti con privilegio generale hanno prelazione per capitale, spese ed interessi secondo quanto previsto dall'art. 54 L.F. sul ricavato della liquidazione dell'attivo mobiliare.

Gli interessi legali sui precitati crediti decorrono sino alla data del deposito del progetto di riparto, nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (art. 54, III comma, L.F.).

I crediti privilegiati

I crediti privilegiati da **lavoro dipendente** beneficiano altresì della rivalutazione monetaria dalla data di dichiarazione di fallimento sino alla data di esecutività dello stato passivo, che dovrà essere anch'essa considerata nella determinazione del credito privilegiato spettante. Come noto, **la dichiarazione di fallimento** sospende il corso degli interessi convenzionali e legali sino alla chiusura del fallimento (art. 55, I comma, L.F.), fatto salvo quanto previsto per i crediti privilegiati per i quali maturano gli interessi al tasso legale.

Riparti relativi ai beni immobili

I creditori che hanno privilegio sui **beni immobili** (privilegio speciale) sono preferiti ai creditori ipotecari secondo l'ordine previsto dall'art. 2780 c.c. che prevede il pagamento:

- 1) dei crediti per **imposte dirette** sui redditi immobiliari;
- 2) dei crediti per i **contributi per opere di bonifica o di miglioramento**;
- 3) dei crediti dello **stato** per le concessione delle **acque**;
- 4) dei crediti per **tributi indiretti** di cui all'art. 2772 c.c.;
- 5) I crediti per **l'imposta comunale** sull'incremento di valore degli **immobili**;
- 5 bis) crediti del promissario acquirente per **mancata esecuzione** dei contratti preliminari ex art. 2775 bis

Creditori con collocazione sussidiaria

Ove il relativo realizzo, al netto delle spese, abbia permesso l'integrale soddisfacimento dei creditori con privilegio speciale immobiliare e i crediti ipotecari, opera la **collocazione sussidiaria** prevista dall'art. 2776 c.c..

In particolare, **sull'attivo residuo** trovano collocazione sussidiaria dapprima alcuni crediti assistiti da privilegio generale e di poi tutti i restanti crediti (anche i restanti crediti **privilegiati**) che vengono soddisfatti come crediti chirografari.

Creditori con collocazione sussidiaria

Quanto ai crediti privilegiati che beneficiano della collocazione sussidiaria

l) un primo orientamento prevalente ritiene che l'art. 2776 c.c. non apporti modifiche all'ordine dei **privilegi mobiliari** stabilito dagli artt. 2777 e 2778 c.c. e quindi l'ordine sarebbe:

a) i crediti relativi al **trattamento di fine rapporto** ed all'indennità di preavviso;

b) i crediti di cui agli artt. 2751 c.c. e 2751 bis c.c. secondo il (seguito) ordine previsto dall'art. 2777 c.c.:

✓ i crediti di cui all'art. 2751 c.c. (spese **funebri, d'indennità e alimenti**);

✓ i crediti di cui all'art. 2751 *bis* n. 1 c.c. (limitatamente alle retribuzioni non indicati al punto sub a);

Creditori con collocazione sussidiaria

- ✓ i crediti di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 e 3 c.c.;
- ✓ i crediti di cui all'art. 2751 *bis* n. 4 e 5, **5 bis e 5 ter** c.c.;
- c)** i crediti per **contributi** di cui all'art. 2753 (art. 2778 n. 1 c.c.).
- d)** i crediti dello **Stato** di cui all'art. 2752, I comma c.c. [credito per imposte dirette (imposte sul reddito delle persone **fisiche**, imposte sul reddito delle persone **giuridiche**, imposte sul reddito delle **società**, IRAP e e sanzioni] e III comma c.c. (credito per IVA, pene pecuniarie e soprattasse). Si segnala che la collocazione sussidiaria per i crediti ex art. 2752, I comma, c.c. (crediti per imposte dirette e relative sanzioni).

Creditori con collocazione sussidiaria

II) un secondo orientamento dottrinale è quello che ritiene che la collocazione sussidiaria non segua l'ordine previsto dagli artt. 2777 e 2778 c.c. e che debba operare una graduazione su tre livelli in funzione del tenore letterale dell'art. 2776 c.c.:

- ✓ **primo livello:** i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di preavviso;
- ✓ **secondo livello:** i crediti di cui agli artt. 2751, 2751 bis c.c. e i crediti contributivi di cui all'art. 2753 c.c.;
- ✓ **terzo livello:** i crediti di cui all'art. 2752, I e III comma c.c.

Riparti in caso di fallimento di società personali

L'art. 148, Il comma, L.F. dispone che gli **attivi sociali** e quelli **personali** devono rimanere **distinti** e che crediti **insinuati** al **passivo** del Fallimento della società si intendono insinuati per intero e con lo stesso eventuale grado di **privilegio** al passivo dei Fallimenti personali, in quanto i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti sono **coobbligati**, unitamente alla società, ai pagamenti dei debiti sociali (coobbligazione solidale).

Il mantenimento della natura privilegiata dei debiti sociali nella massa personale riguarda solo i privilegi generali e non i privilegi speciali

**NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 59/16
CONVERTITO IN LEGGE N. 119/16
(DECRETO BANCHE)**

Novità introdotte dal D.L. 59/16 convertito in legge n. 119/16 (Decreto Banche)

L'art. 6 ha introdotto un'ulteriore giusta causa di **revoca** del curatore, in relazione all'ipotesi in cui in presenza di somme disponibili per la ripartizione egli non rispetti l'obbligo di cui all'art. 110 comma 1, ossia quello di presentare ogni **4 mesi** a partire dalla data di **esecutività** dello stato passivo.

La disposizione è evidentemente finalizzata ad **eliminare** i casi di inerzia del curatore, nell'ottica più generale di accelerazione dei tempi di **durata** del fallimento.

L'art. 6 introduce **modifiche** anche all'art. 110 L.f. norma che disciplina il procedimento di **ripartizione**.

Novità introdotte dal D.L. 59/16 convertito in legge n. 119/16 (Decreto Banche)

Viene integrato il primo comma prevedendosi che, nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art 98 (opposizione, impugnazione o revocazione), il curatore, nel progetto di ripartizione **indica**, per ciascun creditore, le somme **immediatamente ripartibili** nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire le restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.

Novità introdotte dal D.L. 59/16 convertito in legge n. 119/16 (Decreto Banche)

Viene altresì integrato il **quarto comma dell'art. 110**, statuendosi che, nel caso di reclami contro il progetto di ripartizione, ipotesi in cui viene di norma disposto l'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, il progetto di ripartizione è dichiarato comunque **esecutivo** e “non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a **garantire** la restituzione di somme che, in forza del **provvedimento** che decide sul reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma”.

Novità introdotte dal D.L. 59/16 convertito in legge n. 119/16 (Decreto Banche)

Il legislatore si è, in tal modo, preoccupato di rendere effettiva la possibilità per i creditori di ricevere tempestivamente le **somme** cui hanno diritto, anche quando quest'ultimo sia oggetto di contestazione, consentendo il **riparto** anche in tal caso, fatta salva la successiva **restituzione** delle somme che risultino indebitamente **ripartite**.

A questo fine è previsto a carico del creditore un **onere**. Se egli ha interesse a percepire subito le somme cui potrebbe aver diritto, può produrre (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) una **garanzia fideiussoria** autonoma a prima richiesta che deve risultare rilasciata da enti qualificati.

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Art. 220 Procedimento di ripartizione



Il comma 1 prevede che il Curatore ogni 4 mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo – o nel diverso termine stabilito dal Giudice Delegato – trasmette a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili nonché qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime.

La novità – quindi – consiste nel fatto che il progetto di riparto non viene più depositato e, conseguentemente, il Giudice Delegato non ordina più il deposito del progetto in Cancelleria.

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Art. 220 Procedimento di ripartizione

Il comma 3 prevede che i creditori entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione possono proporre reclamo.

Il comma 4 prevede che decorso il termine del comma 3 il Giudice Delegato – su richiesta del Curatore corredato dal prospetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione – dichiara esecutivo il progetto di riparto.

Il comma 6 prevede che il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce giusta causa di revoca del Curatore.

IL RENDICONTO EX ART. 116 L.F.: MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE ED ASPETTI PROBLEMATICI

Il curatore è tenuto a presentare una relazione finale, **consuntiva** ed **illustrativa** non soltanto dei risultati ottenuti ma della **attività complessiva** svolta, in considerazione alle relazioni periodiche previste dall'art. 33 l.f. e al generale dovere di informazione verso il giudice delegato e gli altri organi della procedura.

Il Curatore è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione:

- ✓ **dopo** il compimento dell'attività di liquidazione ossia quando non vi è più alcun bene della procedura che possa ancora essere trasformato in denaro da ripartire
- ✓ **prima** del riparto finale
- ✓ **l'obbligo** del rendiconto sorge anche in ogni caso in cui il curatore cessi dalle funzioni per sostituzione o per revoca (ex art. 38 l.f.)
- ✓ in caso di ***esercizio provvisorio***: ogni semestre e in ogni caso al termine dello stesso
- ✓ ai sensi **dell'art. 182 L.F.** in caso di *concordato che consista unicamente nella cessione dei beni*

Contenuto

- ✓ **verifica** della gestione contabile della procedura
- ✓ opera prestata, risultati ottenuti, la sollecitudine nel compimento delle **attività** , la corrispondenza dell'operato a precetti legali e a canoni di diligenza professionale, esiti conseguiti

Il curatore deve esporre in modo **analitico** e **ragionato** le singole **attività svolte**, in modo tale da consentire ai creditori di comprendere appieno il **percorso** svolto dal curatore per raggiungere i risultati esposti.

Avvenuto il deposito, il GD provvede a fissare l'udienza per l'esame del rendiconto e manda al Curatore di dare immediata comunicazione a:

- ✓ **creditori** ammessi al passivo
- ✓ coloro che hanno **proposto opposizione**
- ✓ **creditori** in **prededuzione** che non risultano soddisfatti
- ✓ il **fallito** o al **legale** rappresentante

Con l'avvertimento a tali soggetti della facoltà di presentare osservazioni e contestazioni fino a **cinque giorni** prima dell'udienza (la comunicazione deve essere effettuata nei modi previsti dal 3° co. Dell'art. 116 l.f., così come novellato dal d.l. 179/2012 conv. In l. 221/2012 a mezzo P.E.C.).

Devono passare minimo **15 giorni dalla comunicazione ai creditori e l'udienza di discussione.**

I **creditori** possono inviare **osservazioni/contestazioni** alla p.e.c. del Curatore in relazione all'operato stesso del Curatore ed all'attività gestoria.

Colui che contesta l'operato del Curatore deve avere un interesse **attuale e concreto**.

se entro 5 giorni dall'udienza

- ✓ non sono pervenute **osservazioni**
- ✓ o si raggiunge un **accordo** sulle osservazioni/contestazioni presentate
- ✓ o le stesse vengono ritenute infondate
- ✓ il conto viene approvato con decreto del GD soggetto a reclamo **ex art. 26 l.f.**

(In caso di mancato accordo il GD fissa udienza innanzi al **Collegio** che provvede in camera di consiglio).

- 1. Operazioni preliminari:** dichiarazione di fallimento / inventario / attività conservative
- 2. Composizione del patrimonio del fallito:** beni mobili – immobili / crediti / saldi bancari / titoli
- 3. Rapporti contrattuali pendenti:** scioglimento o prosecuzione dei rapporti in essere alla data di fallimento
- 4. Rapporti processuali pendenti:** interruzioni / riassunzioni di procedimenti pendenti
- 5. Azioni revocatorie**

6. Azioni di responsabilità

7. Operazioni di accertamento del passivo: udienze di verifica
domande tempestive/tardive / domande di rivendica / opposizioni al
passivo

8. Attività di liquidazione: cessione beni mobili/immobili / recupero
crediti / abbandono beni e crediti / affitti/comodati

9. Attività di ripartizione dell'attivo: n. riparti parziali

10. Attività conclusive

11. Conto della procedura

Il rendiconto ex art. 116 l.f.

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Art. 231 Rendiconto del Curatore

Non ha avuto alcuna modifica dal decreto correttivo. La riformulazione dell'art. 231 ricalca il dettato dell'art. 116 l.f.

La novità è contenuta nel comma 1 dell'art. 231 laddove è previsto che il Curatore esponga le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

La procedura fallimentare si conclude ai sensi dell' **art. 118 L.F.**

- 1) in caso di mancata presentazione di **domande** di insinuazione al passivo
- 2) quando siano stati integralmente pagati o altrimenti estinti tutti i **crediti** concorrenti e i c.d. crediti della massa
- 3) quando sia stata eseguita la **ripartizione** finale dell' attivo che abbia soddisfatto i creditori in modo integrale oppure parzialmente
- 4) quando **l'insufficienza** dell' attivo sia tale da rendere inutile la prosecuzione della procedura

Ulteriore causa di cessazione della procedura fallimentare è l'omologazione del **concordato** fallimentare ai sensi dell' art. 124 L.F. e seguenti.

Dalla lettera dell' art. 118 n. 1 si osserva quanto segue:

- ✓ la chiusura può essere dichiarata qualora nel termine fissato dal tribunale non siano state depositate domande **tempestive** a nulla rilevando la presentazione di domande **tardive**
- ✓ è necessario, ai fini della chiusura del fallimento, che risultino integralmente pagati tutti i **debiti** e le **spese** da pagare in prededuzione. In difetto la chiusura potrà avvenire ai sensi dell' art. 118 n. 4 (**insufficienza** dell'attivo).

La presentazione tardiva di una domanda di insinuazione, non costituisce ostacolo alla chiusura della procedura a condizione che non sia stata già accolta.

Alla previsione di mancato deposito di domande tempestive possono equipararsi i seguenti casi:

- ✓ domande presentate e successivamente ritirate prima del provvedimento del giudice delegato
- ✓ domande presentate ed escluse con provvedimento da parte del giudice delegato: in questo caso necessita di aspettare che il provvedimento di esclusione diventi definitivo (scaduto termine ex art. 98 L.F.).

Art. 118 l.f. n. 2 – Estinzione di tutti i crediti concorrenti e dei crediti di massa



Dall'esame della norma, si evince che trattasi di crediti **ammessi** e conseguentemente è necessario che sia stato reso esecutivo lo stato passivo dal quale risultino ammessi i crediti (in difetto si ricadrebbe nell'art. 118 L.F. n. 1).

Anche in questa fattispecie, l'ipotesi di domande **tardive** di ammissione, le quali non risultano ammesse, non costituisce causa impeditiva alla chiusura della procedura.

In presenza di **opposizioni** allo stato passivo, si ritiene che – invece – costituisca causa impeditiva alla chiusura del fallimento.

In caso di chiusura di cui trattasi la fattispecie che il riparto non preveda l'estinzione di tutti i crediti ammessi in modo integrale (altrimenti si applica art. 118 n. 2 L.F.)

La domanda tardiva presentata e non esaminata non costituisce impedimenti alla chiusura in ragione della tardività delle domande.

La procedura dovrà essere **chiusa** quando l'attività recuperate (o recuperabili) non sono sufficienti né ad effettuare alcun pagamento ai creditori **concorsuali**, né ad effettuare pagamenti a favore dei crediti **prededucibili** e a favore delle **spese** di procedura.

La norma prevede che tale circostanza può essere accertata con la relazione **ex art. 33** o con i successivi rapporti riepilogativi.

Art. 102 l.f.– Distinzione dall'ipotesi di «previsione di insufficiente realizzo»

Prima dell'udienza di verifica per l'esame delle domande su istanza del curatore (almeno **20 giorni prima** dell'udienza) e previo parere del **CDC** e sentito il **fallito**, il **Tribunale** – ove risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori – dispone di non farsi luogo all'accertamento.

Il curatore comunica via **PEC** il decreto trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato **domanda** (art. 31bis PEC).

La chiusura del Fallimento

Art. 102 l.f.– Distinzione dall'ipotesi di «previsione di insufficiente realizzo»



La differenza consiste che nell'ipotesi **ex art. 118 n. 4** (insufficienza di attivo) non è stato acquisito attivo per pagare, anche in minima parte, i creditori concorsuali ovvero i creditori prededucibili; mentre nella disciplina **ex art. 102 L.F.** vi può esser almeno un po' di attivo per pagare le spese di procedura ed i crediti prededucibili.

La chiusura del Fallimento

Chiusura provvisoria in attesa della definizione dei giudizi pendenti

Rappresenta una delle principali **novità** introdotte dal D.L. 83 del 27 giugno 2015 convertito con legge n. 132 del 6/8/2016; tale novità è volta ad **accelerare** la **definizione** della procedura fallimentare, in quanto, la curatela si trova di fronte alla delicata **scelta** tra proseguire azioni giudiziarie (che potrebbero durare molti anni) ovvero abbandonare la causa o pervenire ad accordi transattivi poco convenienti.

La chiusura del Fallimento

Chiusura provvisoria in attesa della definizione dei giudizi pendenti

Con tale novità il **curatore** anche se vi sono giudizi pendenti:

- ✓ è tenuto ad effettuare il **riparto finale** ed al compimento delle attività volte a chiudere il fallimento
- ✓ deve nel riparto finale accantonare le **somme** necessarie per **spese** future ed eventuali **oneri** relativi ai giudici pendenti
- ✓ mantiene la **legittimazione processuale** solo per i giudizi già promossi prima della chiusura del fallimento
- ✓ effettuerà un **riparto** supplementare nel rispetto della modalità disposta dal Tribunale Fallimentare con il decreto di chiusura della procedura per le **somme** che abbia acquisito all'esito definitivo della **causa**.

La chiusura del Fallimento

Chiusura provvisoria in attesa della definizione dei giudizi pendenti



Si evidenzia altresì che:

- ✓ un'interpretazione **estensiva** consente di applicare tale **norma** anche nel caso di chiusura per mancanza di attivo nel caso in cui il curatore abbia iniziato delle cause e non solo nel caso di avvenuta **ripartizione** dell' attivo
- ✓ tale norma non risulta applicabile alle azioni volte a far rientrare nella massa attiva **beni** mobili o immobili che necessitano di essere **liquidati**.

L'applicazione di detta norma determina un difficile **coordinamento** con la disciplina fiscale

Ambito IVA

Alla chiusura del fallimento il curatore richiede la **cancellazione** della società dal registro delle imprese provvedendo alla chiusura della partita **IVA**.

Il curatore a causa dei giudizi pendenti:

- ✓ potrebbe adempiere ad obblighi di **fatturazione**
- ✓ al versamento delle **ritenute** sui compensi pagati ai professionisti o in seguito al riparto supplementare
- ✓ rilasciare **certificazioni uniche**
- ✓ presentare un modello **770**

Alcuni autori ritengono che, per poter svolgere tutte le **incombenze** sopraindicate, la chiusura della partita IVA dovrebbe essere spostata **dopo** il riparto supplementare

IMPOSTA DIRETTA

Si ritiene sempre applicabile l'art. **183 TUIR** e considerare per la determinazione del residuo attivo la durata del procedimento che comprende anche quella relativa al **post chiusura**.

Tale impostazione comporta la conseguenza di poter presentare un'unica **dichiarazione**.

Soggetti legittimati:

✓ il **curatore**

✓ il **fallito**

✓ il **tribunale** (nell'ipotesi di chiusura d'ufficio)

Non sono legittimati i **creditori**.

Il decreto motivato con cui il tribunale dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta

- ✓ è **reclamabile** alla corte d'Appello nelle forme **ex art. 26 L.F.**
- ✓ il decreto della corte d'Appello è **improrogabile** con ricorso in cassazione nel termine di **30** giorni.

Se non vi sono **impugnazioni** il decreto di chiusura acquista **efficacia** quando è decorso il **termine** per il **reclamo**.

A seguito della chiusura del fallimento:

- ✓ decadono gli **organi** della procedura
- ✓ cessano gli **effetti** del fallimento nei confronti dei creditori
- ✓ i creditori riacquistano l'esercizio delle **azioni** verso il fallito salvo il caso in cui sia concessa l'esdebitazione
- ✓ vengono meno gli **obblighi** e le limitazioni di cui agli artt. 48 e 49 L.F.
- ✓ cessano le limitazioni processuali a carico del **fallito**
- ✓ cessa lo **spossessamento**

Nei casi di chiusura di cui ai numeri **3 e 4 dell' art. 118** per quanto riguarda la società, il curatore ne richiede la **cancellazione** dal registro delle imprese con conseguente estinzione della società.

Quindi è importante sottolineare, che **solo** quando il fallimento è **chiuso** per avvenuta ripartizione e per insufficienza d'attivo è **causa di estinzione** della società.

La chiusura del Fallimento
Effetti della chiusura

Negli altri casi saranno i **soci** a scegliere se andare avanti oppure cessarla.

Se poi erano **falliti** anche i soci, in seguito al fallimento della società, sono chiusi anche i fallimenti aperti nei confronti di questi salvo che uno di questi non fosse già fallito come imprenditore individuale.

La chiusura del Fallimento

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 233 Casi di chiusura

In tale comma è espressamente previsto che nei casi di cui al comma 1 lettere a) e b) il Curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati – con richiesta scritta – dai soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale.

La chiusura del Fallimento

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234 Prosecuzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Trattasi di nuovo articolo che nell'attuale legge fallimentare è in parte ricompreso nell'art. 118.

Nel comma 1 è previsto – altresì – che la legittimazione del Curatore sussiste per i procedimenti – compresi quelli cautelari ed esecutivi strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

La chiusura del Fallimento

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234 Prosecuzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Il comma 6 prevede espressamente che il Tribunale impartisce le disposizioni per il

- ✓ deposito del rapporto riepilogativo
- ✓ di un supplemento di rendiconto
- ✓ del riparto supplementare
- ✓ del rapporto riepilogativo finale

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234 Prosecuzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Inoltre, la chiusura della procedura in tale fattispecie non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso ed all'effettuazione dei riparti supplementari.

Il comma 7 prevede che eseguito l'ultimo riparto e definiti i giudizi il Curatore chiede al Tribunale di archiviare la procedura di liquidazione che provvede con decreto.

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234 Prosecuzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Il comma 8 stabilisce che il Curatore – entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione – chieda la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il correttivo ha aggiunto il 2° comma che prevede che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 233 comma 2 laddove è possibile la prosecuzione dell'attività sociale.

La chiusura del Fallimento

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 236 Effetti della chiusura

All'art. 236 è stato previsto che a seguito della chiusura della procedura le azioni del Curatore non possono essere proseguite fatto salvo quelle previste dall'art. 234.

La chiusura del Fallimento

Novità codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: Cessazione della Procedura di liquidazione giudiziale

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

All'art. 237 comma 1 viene precisato che la riapertura della procedura può essere ordinato da parte del Tribunale salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'art. 233 comma 1 lettere c) e d).